



Allegato 1

“Procedure per la Valutazione di Incidenza (VIIncA) – Direttiva 92/43/ CEE «Habitat» articolo 6, paragrafi 3 e 4 nella Regione Siciliana”

1 – La Valutazione di Incidenza (VIIncA)

La Valutazione di Incidenza è introdotta dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE “Habitat” ed è disciplinata in Italia dall'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni. La Valutazione di Incidenza (VIIncA) è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento o attività (d'ora in poi P/P/P/I/A) che possa avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani, programmi, progetti, interventi o attività e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

La Valutazione di Incidenza non prevede, pertanto, l'individuazione di soglie di assoggettabilità, esclusioni aprioristiche o individuazione di zone buffer.

Eventuali difformità nell'applicazione della Valutazione di Incidenza possono configurarsi come inosservanza dell'art. 6.2 della direttiva 92/43/CEE.

2 – Livelli della Valutazione di Incidenza

Sulla base della “*Guida all'interpretazione dell'art. 6 Dir. 92/43/CEE (2019/C 33/01)*” e della prassi consolidata in ambito comunitario, la Valutazione di Incidenza si effettua per i seguenti livelli:

Livello I: screening – E' disciplinato dall'articolo 6, paragrafo 3, prima frase. Processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. Pertanto, in questa fase occorre determinare in primo luogo se, il piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile avere un effetto significativo sul sito/ siti.

Livello II: valutazione appropriata - Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, e riguarda la valutazione appropriata e la decisione delle autorità nazionali competenti. Individuazione del livello di incidenza del piano o progetto sull'integrità del Sito/siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo.

Livello III: possibilità di deroga all'articolo 6, paragrafo 3, in presenza di determinate condizioni. Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 4, ed entra in gioco se, nonostante una valutazione negativa, si propone di non respingere un piano o un progetto, ma di darne ulteriore considerazione. In questo caso, infatti, l'articolo 6, paragrafo 4 consente deroghe all'articolo 6, paragrafo 3, a determinate condizioni, che comprendono l'assenza di soluzioni alternative, l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) per realizzazione del progetto, e l'individuazione di idonee misure compensative da adottare.

3 – Definizioni

Piano e programma

Sono definiti piani e programmi gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche: 1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e



2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Incidenza

Qualsiasi effetto o impatto diretto o indiretto, a breve, medio o lungo periodo che può essere causato all'ambiente fisico e naturale in un SIC, ZSC o ZPS, da un piano, programma, progetto, intervento o attività (i termini incidenza, effetto, impatto, sono usati con lo stesso significato).

Incidenza significativa

L'incidenza è significativa quando un piano, progetto, intervento o attività produce effetti negativi, da solo o congiuntamente con altri piani, progetti, interventi o attività, sulle popolazioni vegetali ed animali, sugli habitat e sull'integrità del sito medesimo, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione del Sito o dei Siti Natura 2000 interessati. La determinazione della significatività dipende dalle caratteristiche e dalle condizioni ambientali e dagli obiettivi di conservazione del sito.

Valutazione di Incidenza: procedimento di carattere preventivo e vincolante al quale è necessario sottoporre qualsiasi P/P/P/I/A non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito Natura 2000, che potrebbe determinare incidenze significative, singolarmente o congiuntamente ad altri P/P/P/I/A sul sito stesso.

Integrità di un Sito Natura 2000

L'integrità del sito» è definita come «la coerenza della struttura e della funzione ecologiche del sito in tutta la sua superficie o di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà classificato» (Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE, 2000).

Effetto cumulo

L'articolo 6, paragrafo 3, tratta questo aspetto considerando gli effetti congiunti di altri piani o progetti. Nell'ambito di tale analisi si devono considerare piani o progetti che siano completati; approvati ma non completati; o non ancora proposti ma previsti in uno strumento di pianificazione territoriale e quelli in fase di approvazione. Una serie di singoli impatti ridotti può, nell'insieme produrre un'interferenza significativa sul sito o sui siti Natura 2000.

Misure di mitigazione o attenuazione.

Le misure di mitigazione di attenuazione sono quelle volte a ridurre al minimo o addirittura ad annullare l'incidenza negativa che potrebbe risultare dalla realizzazione di un piano o di un progetto durante o dopo la sua realizzazione, affinché non venga pregiudicata l'integrità del sito.

Queste misure sono considerate nel contesto dell'articolo 6, paragrafo 3, e costituiscono parte integrante della proposta di un piano o progetto, ovvero condizionate alla sua autorizzazione e debbono contenere iniziative volte alla riduzione delle interferenze generate nel Sito dall'azione, senza però arrecare ulteriori effetti negativi sullo stesso.

Misure di compensazione

Le misure di compensazione sono indipendenti dal progetto (comprese le eventuali misure di attenuazione connesse) e finalizzate a contrastare gli impatti negativi residui di un piano o progetto, per mantenere la coerenza ecologica globale della rete Natura 2000. Queste misure possono essere prese in considerazione solo nell'ambito dell'articolo 6, paragrafo 4.

Proponente: il soggetto pubblico o privato titolare del P/P/P/I/A soggetto alle disposizioni del presente decreto.

Autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete il rilascio del parere di Valutazione di incidenza ambientale individuata ai sensi del successivo paragrafo 4.

4 – Autorità competenti

Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 8 maggio 2007 n. 13 e dell'art. 60 della legge 14 maggio 2009, n. 6:

1. Sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i siti della Rete Natura 2000, le determinazioni sulla valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., per i singoli progetti, interventi e piani attuativi;
2. Ai sensi dell'art. 10 comma, 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2016, le determinazioni sulle valutazioni di incidenza che riguardano i Siti Natura 2000 ricadenti nel Parco



Nazionale “Isola di Pantelleria” sono attribuite all’Ente gestore del Parco.

3. Qualora i siti della Rete Natura 2000 ricadano anche parzialmente all’interno di parchi naturali regionali, le determinazioni sulla valutazione di incidenza prevista dall’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, sono attribuite agli Enti Parco.
4. Sono attribuite all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, Dipartimento dell’Urbanistica le Valutazioni di incidenza di P/P/P/I/A sottoposti alle procedure di cui alla parte II, Titolo II del Decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii che riguardano l’intera o parziale pianificazione urbanistica e territoriale comunale, dell’area metropolitana, consortile, provinciale, (PRG, PUG, PTC, PCM, piani sovracomunali, le relative varianti, piani urbanistici attuativi, piani regolatori portuali);
5. Sono attribuite all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, Dipartimento dell’Ambiente:
 - a. le Valutazioni di incidenza di P/P/P/I/A sottoposti alle procedure di cui alla parte II, Titoli II, esclusi quelli di cui al precedente comma 4, III e III bis del Decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii;
 - b. le Valutazioni di incidenza nel caso in cui il proponente del P/P/P/I/A corrisponda all’Autorità Competente;
 - c. le Valutazione di incidenza di P/P/P/I/A ricadenti nel territorio di due o più comuni, con le eccezioni di cui al comma 3 del presente punto, e/o in due o più Parchi Regionali;
 - d. le Valutazioni di incidenza di P/P/P/I/A che interessino, anche parzialmente, Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC) marini, o porzioni marine di Zone di Protezione Speciale (ZPS), con l’eccezione di cui al comma 2 del presente punto;
 - e. le Valutazioni di Incidenza conseguenti all’avvio dell’intervento sostitutivo di cui alla l.r. 8 maggio 2007, n. 13, articolo 1, comma 3;
 - f. le Valutazioni di incidenza nel caso in cui il proponente del P/P/P/I/A sia un Ente Pubblico, con le eccezioni di cui ai commi 2 e 3 del presente punto, ovvero se il P/P/P/I/A interessa un Sito Natura 2000 che ricada anche parzialmente in un parco naturale regionale o nel Parco Nazionale di Pantelleria;

5 – Attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza

I proponenti di P/P/P/I/A non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), ma che possono avere incidenze significative anche indirette sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri P/P/P/I/A, presentano all’Autorità competente come individuata al punto 4 del presente Allegato 1, apposita istanza ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi del presente decreto, corredata del *Format Proponente* (Allegato 2) e dagli allegati tecnici e cartografici, per il procedimento di Valutazione di Incidenza – Livello I Screening, di cui al punto 9, o completa della documentazione di cui ai parr. 3.2, 3.3, 3.4 – Contenuti dello Studio di Incidenza delle Linee Guida Nazionali VINCA, per il procedimento di Valutazione di incidenza Livello II – Valutazione appropriata, di cui al punto 10.

Le istanze relative alle Valutazioni di Incidenza di competenza regionale, ivi comprese le istanze per l’attivazione dell’intervento sostitutivo di cui di cui alla l.r. 8 maggio 2007, n. 13, articolo 1, comma 3, devono essere inoltrate all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, Dipartimento dell’Ambiente esclusivamente a mezzo del Portale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali (allo stato <https://si-vvi.regione.sicilia.it/enti>) in uno con tutta la documentazione necessaria all’avvio del procedimento, comprensiva del pagamento degli oneri, così come previsto dall’art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9.

L’Autorità competente è tenuta a darne evidenza nelle modalità previste al punto 7 del presente Allegato 1.

Per le procedure integrate di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 le istanze relative alle Valutazioni di Incidenza sono comprese nelle procedure di VIA o di VAS e devono essere inoltrate all’Autorità



Competente dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, come individuata al punto 4 del presente decreto.

6 – Parere preliminare

Per le Valutazioni di Incidenza che riguardano Siti Natura 2000 ricadenti anche parzialmente in un'area naturale protetta nazionale, istituita ai sensi della L. 394/91 (Parchi Nazionali ed Aree Marine Protette), l'Autorità competente, di cui al punto 4, esprime il parere di cui ai successivi paragrafi 9 e 10, sentito l'ente gestore dell'area naturale protetta, quale ente gestore delle Zona Speciale di Conservazione ai sensi del DM 17 ottobre 2007.

Nelle more dell'individuazione degli enti gestori dei Siti Natura 2000 non di competenza di aree naturali protette nazionali:

- per le Valutazioni di Incidenza che riguardano Siti Natura 2000 ricadenti anche parzialmente in un'area naturale protetta regionale, istituita ai sensi della L.R. 98/81 e s.m.i., l'Autorità competente di cui al punto 4, ove non coincidente, è obbligata a informare l'ente gestore della stessa dell'avvio del procedimento. Tale ente gestore ha facoltà di esprimere un parere preliminare non vincolante per la determinazione finale, entro 30 giorni dalla comunicazione.
- per le Valutazioni di Incidenza che riguardano Siti di Importanza Comunitaria e Zone Speciali di Conservazione non ricadenti neanche parzialmente in un'area naturale protetta sia nazionale che regionale, nonché Zone di Protezione Speciale (ZPS) l'Autorità competente di cui al punto 4, è obbligata a informare il Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Ufficio competente per Natura 2000 dell'avvio del procedimento. Quest'ultimo ha facoltà di esprimere un parere preliminare non vincolante per la determinazione finale, entro 30 giorni dalla comunicazione.

7 – Modalità di partecipazione del pubblico e accesso alle informazioni

Per i procedimenti di Valutazione di Incidenza avviati nell'ambito delle procedure disciplinate dalla Parte II, Titoli II e III del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le modalità di partecipazione sono regolamentate dal D. Lgs. medesimo che stabilisce sia il principio che le modalità atte a favorire la partecipazione e l'accesso agli atti.

Al di fuori dai casi previsti dal comma precedente, per la Valutazione di Incidenza, l'Autorità competente deve garantire la pubblicazione sul proprio sito web, in un'apposita sezione dedicata, nella fase iniziale del procedimento, sia esso di Screening che di Valutazione di incidenza appropriata, di tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale concernenti la proposta da valutare, garantendo la possibilità di presentare eventuali osservazioni alla stessa ed il libero accesso a tutte le informazioni, nel rispetto del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 195.

I soggetti interessati hanno 30 gg dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Autorità competente della documentazione progettuale o di piano per presentare osservazioni. Ove l'Autorità competente richieda integrazioni e venga modificata la proposta di P/P/P/I/A, i 30 gg. decorrono nuovamente dal momento in cui dette informazioni vengono rese disponibili al pubblico.

I pareri resi dall'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza devono essere resi pubblici ai sensi del D. lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante *'Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni'*, che disciplina, tra l'altro, gli obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi, la pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali e l'accesso civico a dati e documenti.

8 – Tempi del procedimento

L'Autorità **competente** è tenuta ad esprimere il parere di Valutazione di Incidenza Livello I – Screening



e di Valutazione di Incidenza Livello II – Valutazione appropriata entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

I termini decorrono dalla data di presentazione dell'istanza amministrativamente completa della documentazione richiesta per il livello che si intende attivare.

La richiesta di integrazioni formulata dall'Autorità competente comporta un'interruzione dei termini del procedimento fino alla data di acquisizione della documentazione richiesta. Il termine di 60 giorni decorre nuovamente a partire da tale data.

Decorso il predetto termine senza che l'Autorità competente abbia espresso il parere richiesto, è facoltà del Proponente, previa comunicazione alla stessa, attivare l'intervento sostitutivo presso l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, come disposto dall'articolo 1, comma 3 della l.r. 8 maggio 2007, n. 13. I termini decorrono dalla data di presentazione dell'istanza amministrativamente completa di tutta la documentazione richiesta per il livello che si intende attivare. L'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, deve adottare il provvedimento entro il successivo termine di 60 giorni.

Per i procedimenti di Valutazione di Incidenza avviati nell'ambito delle procedure disciplinate dalla Parte II, Titoli II e III del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., i tempi del procedimento sono regolamentati dal D. Lgs medesimo.

9 – Valutazione di Incidenza Livello I - Screening

Funzione dello screening di incidenza è quella di accertare se un Piano/Programma/Progetto/Intervento/Attività (P/P/P/I/A) possa essere suscettibile di generare o meno incidenze significative sul sito Natura 2000 sia isolatamente sia congiuntamente con altri P/P/P/I/A, valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti sulla base degli obiettivi di conservazione sito-specifici.

Lo Screening di cui al presente punto è riferito allo Screening specifico, di cui al paragrafo 2.6 lettera B) delle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIIncA).

Il proponente di un P/P/P/I/A presenta all'Autorità competente, come individuata al punto 4 del presente Allegato 1, apposita istanza di “Valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. – Livello I – Screening”, corredata dell'Allegato 2 *Format Proponente*, completo degli allegati tecnici e cartografici.

L'Autorità competente, provvede alla pubblicazione secondo le modalità di cui al punto 7 al fine di garantire la partecipazione del pubblico e l'accesso alle informazioni; provvede alla richiesta del parere preliminare, di cui al punto 6; procede all'istruttoria utilizzando il Format Valutatore – Screening specifico. Allegato 3.

Il procedimento di Screening di incidenza si deve concludere con l'espressione di un parere motivato obbligatorio e vincolante rilasciato dall'Autorità competente, secondo le seguenti modalità:

a) **Livello I Screening di incidenza valutazione positiva:** *è possibile concludere in maniera oggettiva che il P/P/P/I/A non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie e, pertanto può essere assentito, previo ottenimento di tutte le altre autorizzazioni previste ex lege.*

b) **Livello I Screening di incidenza Valutazione negativa:** *le informazioni acquisite indicano che il P/P/P/I/A determinerà incidenza significativa, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere una incidenza significativa pertanto le informazioni acquisite indicano che il P/P/P/I/A determinerà incidenza significativa, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere una incidenza significativa, pertanto si prosegue nell'ambito della Valutazione di Incidenza Appropriata (Livello II della VincA).*

Resta in ogni caso ferma la possibilità di archiviare l'istanza, nei termini usuali del procedimento amministrativo, per improcedibilità determinata dal mancato riscontro alla richiesta di integrazione o da



carenze nei contenuti di merito, non colmate a seguito di richiesta di integrazione.

Per le procedure di competenza regionale il parere di screening è pubblicato sul Portale regionale delle Valutazioni Ambientali.

Per le procedure non di competenza della Regione Siciliana, il parere di screening deve essere pubblicato sul portale web dell'Autorità competente e comunicato al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio e, in caso di siti marini alla Capitaneria di Porto competente, ai fini del coordinamento delle attività di sorveglianza di cui all'art. 15 del DPR 357/1997.

Per le procedure integrate di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., gli esiti relativi allo screening di incidenza dovranno essere inclusi e chiaramente distinti e definiti nel provvedimento finale.

10 – Valutazione di Incidenza – Livello II – Valutazione appropriata

Qualora, espletata la valutazione di incidenza di cui al Livello I – Screening, risulti necessario procedere con il Livello II – Valutazione Appropriata, il proponente presenta all'Autorità competente la documentazione comprensiva dello Studio di incidenza rispondente agli indirizzi dell'Allegato G del DPR 357/97 e predisposto secondo i contenuti delle Linee Guida Nazionali VIIncA- par. 3.2, 3.3 e 3.4. La Valutazione di Incidenza Appropriata – Fase II può essere direttamente richiesta dal Proponente, qualora lo stesso non possa escludere che il P/P/P/I/A abbia interferenze sui siti Natura 2000.

L'Autorità competente, provvede alla pubblicazione della documentazione presentata dal Proponente secondo le modalità di cui al punto 7 al fine di garantire la partecipazione del pubblico e l'accesso alle informazioni; provvede alla richiesta del parere preliminare, di cui al punto 6; procede all'istruttoria secondo le modalità di cui al par. 3.5 delle Linee Guida Nazionali VIIncA. Allo stesso tempo l'istruttoria deve esaminare le osservazioni espresse nella fase di partecipazione del pubblico.

Durante l'istruttoria l'Autorità competente può richiedere, di norma una sola volta, precisazioni, chiarimenti e integrazioni in relazione ai contenuti della documentazione allegata all'istanza, con conseguente interruzione dei termini della procedura, così come previsto dal punto 8.

Resta in ogni caso ferma la possibilità di archiviare l'istanza, nei termini usuali del procedimento amministrativo, per improcedibilità determinata dal mancato riscontro alla richiesta di integrazione o da carenze nei contenuti di merito, non colmate a seguito di richiesta di integrazione.

La Valutazione di Incidenza Appropriata si conclude con un parere motivato favorevole, con o senza prescrizioni, o con un parere motivato negativo. In entrambi i casi le conclusioni devono essere debitamente motivate e rese pubbliche sul portale web dell'Autorità competente.

Per le procedure di Valutazione di Incidenza integrate nelle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., durante l'istruttoria è possibile richiedere, di norma una sola volta, precisazioni, chiarimenti e integrazioni in relazione ai contenuti della documentazione allegata all'istanza, con conseguente interruzione dei termini della procedura.

Per le procedure integrate di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., gli esiti relativi alla Valutazione di Incidenza appropriata dovranno essere inclusi e chiaramente distinti e definiti nel provvedimento finale.

11 – Soluzioni alternative

In caso di incidenza negativa o nessuna certezza in merito all'assenza di incidenza negativa, che permane nonostante le misure di mitigazione definite nella Valutazione di Incidenza Appropriata, di cui al Livello II, occorre esaminare lo scenario delle eventuali soluzioni alternative possibili per l'attuazione e/o realizzazione del P/P/P/I/A.

Il proponente, nonostante la conclusione negativa della Valutazione di Incidenza Appropriata, può proporre soluzioni alternative. A seguito della decisione del Proponente di proseguire nel procedimento, nonostante la conclusione negativa della Valutazione di Incidenza Appropriata, spetta comunque all'Autorità competente procedere o meno alla revisione del P/P/P/I/A mediante soluzioni alternative. Gli elementi di approfondimento del Livello II devono essere considerati in ogni



valutazione concernente le diverse Soluzioni Alternative, ovvero su ogni Soluzione Alternativa proposta deve essere svolta nuovamente una analisi basata sui criteri della Valutazione di Incidenza Appropriata. Questo significa che:

- a) l'esame delle soluzioni alternative deve avere il solo scopo di fare in modo che l'impatto sulla rete Natura 2000 sia nullo o comunque sotto la soglia di significatività;
- b) gli unici criteri che devono essere presi in considerazione devono essere quelli ambientali ed in particolare occorre valutare la potenziale incidenza sugli obiettivi e le misure di conservazione dei siti Natura 2000 interessati;
- c) deve essere considerata anche l'opzione “zero”.

L'analisi delle Soluzioni Alternative da parte dell'Autorità competente viene effettuata nell'ambito dei 60 giorni previsti dal D.P.R. 357/97 e s.m.i., qualora queste siano presentate in uno con la proposta originaria. La richiesta di ulteriori Soluzioni Alternative rispetto a quelle già previste nello Studio di Incidenza avviene o nell'ambito della richiesta di integrazioni o nell'ambito della comunicazione dei motivi ostativi: in entrambi i casi si ricade nelle forme di interruzione del procedimento amministrativo e quindi il termine di 60 giorni si riavvia nuovamente al sopraggiungere delle integrazioni o delle controdeduzioni ai motivi ostativi.

A seguito della valutazione delle Soluzioni Alternative, il nuovo percorso di Valutazione di Incidenza Appropriata può concludersi in tre diversi modi:

- a) qualora la soluzione alternativa prescelta non presenti alcuna incidenza significativa su habitat e specie e habitat di specie, senza mitigazioni, la Valutazione di Incidenza Appropriata si conclude con esito positivo;
- b) qualora la soluzione alternativa prescelta con le mitigazioni adottate non presenti alcuna incidenza significativa su habitat e specie e habitat di specie, la Valutazione di Incidenza Appropriata si conclude con esito positivo, riportando tutte le mitigazioni necessarie nell'atto autorizzativo e le indicazioni sui relativi monitoraggi;
- c) se, viceversa, la soluzione alternativa prescelta, anche con le mitigazioni identificate, presenta ancora incidenze significative, la Valutazione di Incidenza Appropriata si conclude con esito negativo e il P/P/P/I/A non può essere autorizzato;
- d) qualora il P/P/P/I/A debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, previa verifica della rispondenza a quanto stabilito dall'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/97 s.m.i. e dall'art. 6.4 della Direttiva Habitat, si procede con il Livello III.

L'esito della Valutazione delle Soluzioni Alternative viene espresso nel parere di Valutazione di Incidenza Appropriata, comprensivo delle eventuali prescrizioni e misure di mitigazione, e deve essere oggetto di un apposito provvedimento amministrativo. Tali contenuti, devono essere esplicitati anche nel provvedimento di approvazione e autorizzazione del P/P/P/I/A.

Qualora le soluzioni proposte come Soluzioni Alternative si configurino come un nuovo progetto, che richiede pertanto la redazione di un nuovo Studio di Incidenza Ambientale, la procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata si chiude in modo negativo indicando al proponente la necessità di avviare un nuovo iter di Valutazione di Incidenza.

12 – Misure di Compensazione – Livello III

Il Livello III della VInCA è normato a livello nazionale dall'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/97 e s.m.i., che corrispondono all'art. 6.4, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”.

In caso di incidenza negativa, che permane nonostante le misure di mitigazione definite nella Valutazione di Incidenza Appropriata, di cui al Livello II, e dopo aver esaminato e valutato tutte le possibili Soluzioni Alternative del P/P/P/I/A, compresa l'opzione “zero”, qualora si sia in presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (*IROPI - Imperative Reasons of Overriding Public Interest*) opportunamente motivati e documentati, può essere avviata la procedura di cui all'art. 6.4 della Direttiva 92/43/CEE – Habitat, ovvero il Livello III della Valutazione di Incidenza, corrispondente all'individuazione delle Misure di Compensazione.

Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 4, vanno applicate quando i risultati della valutazione svolta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, sono negativi o incerti, ossia:



1. quando un P/P/P/I/A incide negativamente sull'integrità del sito/siti interessato/i;
2. quando permangono dubbi sull'assenza di effetti negativi per l'integrità del sito/siti dovuti al P/P/P/I/A interessato;
3. dopo che si è proceduto a verificare e documentare in maniera inequivocabile l'assenza di soluzioni alternative in grado di non generare incidenza significativa sui siti Natura 2000.
4. quando sussistono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI), inclusi "motivi di natura sociale o economica". I punti 1 e 2 e 3 sono direttamente collegati alle conclusioni della valutazione delle Soluzioni Alternative, tenendo presente che l'alternativa finale prescelta deve essere comunque la meno dannosa per gli habitat, le specie, gli habitat di specie e per l'integrità dei siti Natura 2000 interessati, a prescindere dalle considerazioni economiche, ed avendo accertato l'assenza di altre alternative possibili in grado di non presentare incidenze significative. Quanto indicato al punto 4, evidenzia che le Autorità competenti possono autorizzare l'attuazione di un P/P/P/I/A, in deroga ai disposti dell'art. 6.3, solo nei casi in cui sia stato verificato che l'equilibrio di interessi tra gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 prescelti per la loro realizzazione ed i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sia a favore di questi ultimi.

In tale caso, su concorde indicazione del Proponente, l'Autorità competente regionale investe la Giunta di Governo Regionale per la valutazione della presenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (*IROPI - Imperative Reasons of Overriding Public Interest*). La Giunta Regionale ha l'onere di motivare la relativa scelta.

Individuazione e congruità delle Misure di Compensazione

Le Misure di Compensazione previste dalla direttiva Habitat devono mirare a garantire il mantenimento del contributo di un sito alla conservazione in uno stato soddisfacente di uno o più habitat naturali, habitat di specie e/o popolazioni di specie di interesse comunitario nell'ambito della Regione Biogeografica e/o rotta di migrazione per cui il sito è stato individuato. Tali misure vanno valutate principalmente alla luce dei criteri di mantenimento e di accrescimento della coerenza globale della rete Natura 2000. Lo studio di incidenza concluso con esito negativo, e nel quale sono state già esaminate le soluzioni alternative idonee e gli IROPI, può contenere al suo interno la proposta di Misure di Compensazione, atte a compensare l'incidenza significativa su habitat e specie di interesse comunitario e habitat di specie. Qualora nello Studio di Incidenza non siano state già individuate dette Misure, spetta all'Autorità competente richiedere al proponente l'elaborazione della proposta, eventualmente fornendo le indicazioni più idonee. L'individuazione delle Compensazioni è strettamente collegata ad aspetti quantitativi e qualitativi degli habitat, delle specie e degli habitat di specie interferiti. L'entità da compensare deve essere individuata sia sulla base delle superfici di habitat di interesse comunitario e habitat di specie compromesse e/o del numero di esemplari della specie perturbata, tenendo in considerazione fattori quali la localizzazione, l'estensione degli habitat di specie e la presenza di corridoi ecologici e rotte di migrazione. Per tali ragioni, individuata l'area funzionalmente più idonea alla realizzazione della misura, ne consegue anche l'opportunità di considerare livelli di compensazione superiori al rapporto 1:1. A livello generale i coefficienti minimi di compensazione da garantire, possono essere basati sui seguenti rapporti:

- Rapporto 2:1 per habitat e/o specie prioritari di interesse comunitario (valido anche per habitat di specie prioritarie);
- Rapporto 1.5:1 per habitat e/o specie di interesse comunitario (valido anche per habitat di specie);
- Rapporto 1:1 per ulteriori habitat, specie o habitat di specie.

Le Misure di Compensazione rappresentano provvedimenti indipendenti dal progetto (comprese le eventuali misure di mitigazioni connesse) e finalizzati a contrastare l'incidenza significativa di un P/P/P/I/A su uno o più siti Natura 2000 (da accertare tramite VIIncA) per mantenere la coerenza ecologica globale della rete Natura 2000. Le categorie di Misure di Compensazione previste dal documento *Guidance document on Article 6(4) of the "Habitat Directive" 92/43/EEC* sono:

- il ripristino o il miglioramento di siti esistenti: si tratta di ripristinare l'habitat per garantire che ne venga mantenuto il valore in termini di conservazione e il rispetto degli obiettivi di



conservazione del sito, o di migliorare l'habitat restante in funzione della perdita causata dal piano o dal progetto ad un sito Natura 2000;

- la ricostituzione dell'habitat: si tratta di ri-creare un habitat su un sito nuovo o ampliato, da inserire nella rete Natura 2000;
- l'inserimento di un nuovo sito ai sensi delle direttive Habitat e/o Uccelli, unitamente alla gestione del sito.

Le misure di compensazione devono essere complementari alle azioni di conservazioni già previste ai sensi delle direttive Habitat e Uccelli. Pertanto, l'attuazione delle misure di conservazione individuate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 della Dir. Habitat, o la proposta/designazione di una nuovo sito già inventariato come di importanza comunitaria, non possono essere considerate come misure di compensazione, in quanto costituiscono obblighi "normali" già previsti per uno Stato membro. In pratica una misura di compensazione non può contemplare, ad esempio, il ripristino o miglioramento di un habitat già stabilito come misura di conservazione. Da questo ne consegue che le misure di compensazione dovrebbero essere addizionale rispetto alle misure standard necessarie per la designazione, la protezione e la gestione dei siti Natura 2000.

Tempi di attuazione della compensazione

I tempi stabiliti per l'attuazione delle Misure di Compensazione devono consentire la continuità dei processi ecologici necessari per il mantenimento delle caratteristiche strutturali e funzionali della rete Natura 2000. Le Misure di Compensazione vanno dunque concordate e attuate antecedentemente rispetto all'inizio degli interventi che possono interferire negativamente sul sito. Alcune eccezioni sui tempi di realizzazione sono comunque valutabili qualora sia effettivamente dimostrabile che le azioni legate all'attuazione del P/P/P/I/A, possano interferire negativamente con le Misure di Compensazione adottate. Solo in questo caso è possibile attuare le Misure di Compensazione, successivamente alla realizzazione del P/P/P/I/A.

Localizzazione delle Misure di Compensazione

Prioritariamente, la localizzazione più opportuna per individuare e attuare le Misure di Compensazione è all'interno o in prossimità del Sito o dei Siti interessato dal P/P/P/I/A. La misura di compensazione può riguardare anche l'individuazione di un nuovo sito della Rete Natura 2000. Più in generale, l'area prescelta deve rientrare nella stessa Regione Biogeografica o all'interno della stessa area di ripartizione per gli habitat e le specie della direttiva Habitat, o rotta migratoria, o zona di svernamento per l'avifauna della direttiva Uccelli. È importante tuttavia precisare che la distanza tra il sito originario e il luogo dove sono messe in atto le Misure di Compensazione non deve rappresentare una ulteriore criticità rispetto agli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000, dunque non deve incidere sulla funzionalità del sito, sul ruolo che esso svolge nella distribuzione biogeografica e sulle ragioni per le quali è stato individuato. In altre parole il sito prescelto per l'attuazione delle misure di compensazione deve essere collegato funzionalmente ed ecologicamente con l'area nella quale si verificherà un'incidenza significativa, e la misura di compensazione da realizzare non deve interferire con il raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito.

Monitoraggi

Viste le finalità a lungo termine che caratterizzano le Misure di Compensazione, è necessario prevedere un programma di monitoraggio sull'attuazione delle stesse, sia ante che *post operam*, al fine di verificare il raggiungimento dell'obiettivo prefissato al momento della loro individuazione e proposizione. La realizzazione delle Misure di Compensazione deve essere finanziata e garantita dal proponente del P/P/P/I/A, che si assume sia la responsabilità di attuazione delle stesse, nonché gli oneri connessi al monitoraggio della loro efficacia.

Per quanto non espressamente disposto, si rimanda al Capitolo 5. Misure di Compensazione - Livello III delle Linee Guida Nazionali VInCA.

13 – Efficacia dei provvedimenti

Il parere di Valutazione di incidenza Livello I Screening ed il parere di Valutazione di Incidenza Livello II Valutazione Appropriata hanno efficacia di 5 anni dalla data di emissione, fatti salvi i casi nei quali è



espressamente prevista una durata più breve ovvero l'Autorità Competente abbia motivatamente condiviso l'istanza del Proponente per ottenere un termine maggiore di efficacia.

Entro il predetto termine di efficacia, il Proponente può ottenere, presentando istanza motivata, una proroga.

Decorsa l'efficacia temporale del provvedimento senza che il P/P/P/I/A sia stato realizzato, la procedura deve essere reiterata.

Nei casi di attività ripetute con cadenza temporale prestabilita (es. manutenzioni periodiche) il parere rimane valido per ogni annualità nella quale viene riproposto l'intervento, nell'ambito della durata temporale del provvedimento a condizione che le modalità annuali di attuazione siano identiche all'intervento valutato e salvo modifiche dello stato di conservazione, degli obiettivi e delle misure di conservazione determinati per gli habitat e specie di interesse comunitario presenti nel sito Natura 2000. Il proponente è tenuto a comunicare annualmente l'avvio delle attività all'Autorità competente e all'Ispettorato ripartimentale delle Foreste o alla Capitaneria di Porto competente per territorio.

Nel caso in cui la periodicità di esecuzione del P/P/P/I/A non sia puntualmente definita nella proposta approvata, l'Autorità competente può specificare nel parere di screening di incidenza l'obbligo da parte del Proponente di comunicare con un anticipo di 30 giorni l'avvio delle attività all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio competente alle aree naturali protette, per l'espletamento delle opportune verifiche e per il coordinamento dell'esercizio di eventuali attività di sorveglianza e all'Ispettorato ripartimentale delle Foreste o alla Capitaneria di Porto competente per territorio. In ogni caso, al termine dei cinque anni è necessario ripetere la procedura di screening di incidenza.

Nei casi di Valutazione di Incidenza integrata con la Valutazione Ambientale Strategica di cui all'articolo 6 comma 2 del D.Lgs 152/2006 la validità è riferita alla durata del piano.

Nei casi di Valutazione di Incidenza integrata con la Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'articolo 6, comma 7 del D.Lgs 152/2006, l'efficacia è determinata da quest'ultima, ai sensi dell'art. 25, comma 5 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

Per le varianti di P/P/P/I/A è fatto obbligo al proponente di presentare istanza di verifica all'Autorità competente per la VIIncA che potrà confermare il parere reso oppure richiedere l'avvio di una nuova procedura.

14 – Sorveglianza

Ai fini delle attività di sorveglianza previste dall'art. 15, comma 1, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., il provvedimento di cui ai precedenti paragrafi 9 e 10 deve essere trasmesso, ove di competenza in base all'intervento previsto, anche all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste o alla Capitaneria di Porto competente per territorio.

A tal fine è fatto obbligo ai proponenti di P/P/P/I/A oggetto di provvedimento favorevole di Screening o di Valutazione di Incidenza appropriata, di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di sorveglianza competenti per territorio.

15 – Archivio Pareri VIIncA

E' fatto obbligo alle Autorità competenti di cui al punto 4, commi 1 e 2 di trasmettere all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, un report avente cadenza trimestrale dei pareri emessi. Gli interventi sottoposti a valutazione di incidenza devono essere georeferenziati e i dati devono essere trasmessi al Dipartimento Regionale dell'Ambiente al fine di essere caricati sul Portale delle Valutazioni Ambientali.

16 – Competenze nella redazione dello studio d'incidenza

Lo Studio di Incidenza deve essere redatto secondo i criteri metodologici ed i contenuti descritti nelle "Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza" da figure professionali di comprovata competenza in campo naturalistico/ambientale e della conservazione della natura, nei settori floristico-vegetazionale e faunistico, tenendo conto degli habitat e delle specie per i quali il sito/i siti Natura 2000 è/sono stato/i



individuato/i, preferibilmente da un gruppo interdisciplinare e necessariamente firmato da un professionista con esperienza specifica, documentabile in campo naturalistico ed ambientale, nonché, se diverso, dal progettista del piano/programma/progetto/intervento/attività”.

Lo Studio di Incidenza, firmato dal professionista, deve avere una data di redazione non superiore ai due anni rispetto alla data di presentazione dell’istanza.

L’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, può richiedere la presentazione di specifico *curriculum vitae* comprovante il possesso delle specifiche competenze professionali, con allegata specifica dichiarazione.

17 – Pre – valutazioni

L’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente provvederà ad avviare un procedimento di pre-valutazione per alcune categorie di interventi che, sulla base dei dati di monitoraggio, della conoscenza degli obiettivi di conservazione, nonché della disponibilità di carte degli habitat a scale adeguate e di mappe di distribuzione delle specie di interesse comunitario, sono stati valutati non significativamente incidenti sui siti Natura 2000.

18 – Linee guida nazionali VIncA

Per quanto non espressamente disposto nel presente Allegato 1 si fa riferimento a quanto contenuto nelle Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza di cui all’intesa in Conferenza Stato-regioni in data 28 novembre 2019 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato Italiano del 28 dicembre 2019, n. 303.